



Primo Piano - Audizione ART su DL trasporto pubblico non di linea, Taxi, NCC

Roma - 16 gen 2019 (Prima Pagina News) Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, è intervenuto oggi in IX Commissione Trasporti della Camera, per la Conversione in legge del DL 143/2018 "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea - AC.1478".

Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, è intervenuto oggi in IX Commissione Trasporti della Camera, per la Conversione in legge del DL 143/2018 "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea - AC. 1478". "Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, insieme ai colleghi Barbara Marinali e Mario Valducci, siamo lieti di rispondere alla convocazione dell'Autorità in relazione alla conversione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. Il decreto legge all'esame del Parlamento reca alcune modifiche di dettaglio alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. L'intervento è stato motivato, tra l'altro, dall'esigenza di far fronte alla fine della moratoria della riforma del 2008, ex lege fissata al 31 dicembre 2018, che ha previsto significativi limiti allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente. Le ragioni che hanno spinto il Governo a intervenire sulla materia, e la ratio delle relative previsioni sono condivisibili. Tuttavia, l'articolato normativo non affronta tutte le tematiche di settore rilevanti. Soprattutto, esso non coglie la necessità di quella visione più ampia, collegata all'evoluzione della mobilità urbana ed extra-urbana, pubblica e privata, e soprattutto ai benefici per l'utenza, che l'Autorità aveva segnalato con proprio atto del 21 maggio 2015 "Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità". La legge di conversione potrebbe, quindi, costituire la sede per dare organicità e maggior valenza alle previsioni del decreto legge, secondo quanto già segnalato nell'atto sopra citato. Si tratta – è bene evidenziarlo – di adeguare il quadro giuridico di riferimento al mutato contesto socio-economico, segnato dall'incremento e dalla diversificazione dell'offerta e della domanda di servizi di mobilità, favoriti soprattutto dall'innovazione tecnologica. Tutto ciò, tenendo ovviamente conto delle differenze fra servizio di taxi e di noleggio con conducente, che persistono. Come già segnalato a suo tempo dall'Autorità, è necessario, da un lato, eliminare una serie di vincoli che gravano sul servizio di taxi. Tra questi, ad esempio, il divieto per i titolari di licenza di praticare sconti alla clientela, il divieto di cumulo di più licenze, i vincoli previsti in alcuni atti convenzionali degli organismi di gestione dei c.d. radio-taxi che impongono agli aderenti di acquisire le proprie corse esclusivamente tramite la cooperativa o il consorzio di riferimento, o che vietano l'utilizzo di sistemi innovativi non legati alle tradizionali centrali radio. È, inoltre, necessaria una revisione del concetto di "territorialità" comunale, in favore di un più duttile ed efficiente concetto di "bacino ottimale di gestione" dei servizi di taxi e noleggio con conducente, che tenga conto degli aspetti non solo di



natura economica, ma anche culturale e turistica dei territori, nonché di una più idonea allocazione delle funzioni amministrative relative al fabbisogno numerico di vetture. Similmente a quanto avvenuto in altri settori dei servizi pubblici locali, la concreta individuazione di tali bacini ottimali di gestione potrebbe essere rimessa alle Regioni, o eventualmente a più Regioni su loro intesa, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Ineludibile infine, ad avviso dell'Autorità, nella visione ampia innanzi suggerita, la specifica disciplina dei servizi di intermediazione offerti tramite piattaforme tecnologiche e dei requisiti del conducente, specie quando questi sia un prestatore occasionale di servizi. Disciplina rimessa dal decreto legge in esame alla fonte regolamentare. Tali osservazioni sono state ribadite nel parere che l'Autorità ha reso il 15 dicembre 2017 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto interministeriale recante disposizioni urgenti in materia di disciplina di autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Ferma dunque l'esigenza di un più ampio ripensamento della materia, si formulano di seguito alcune osservazioni sulle previsioni contenute nelle disposizioni in esame. In primo luogo, esso ha introdotto la possibilità per gli utenti di prenotare servizi di noleggio con conducente, non solo presso la rimessa, ma anche presso la sede operativa, e mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (articolo 1, comma 1, lettera c), punto 4). Tale previsione costituisce un primo passo verso la rimozione di vincoli ultranei all'esercizio delle attività di noleggio con conducente. Tuttavia, subito dopo, la disposizione in commento conferma l'obbligo per il conducente di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse. Si introduce, poi, una deroga a tale obbligo (articolo 1, comma 1, lettera d), punto 4-bis), ancorata alla circostanza che siano state registrate più prenotazioni sul foglio di servizio già al momento dell'uscita dalla rimessa. Al riguardo, l'Autorità ritiene preferibile sopprimere del tutto l'obbligo del rientro in rimessa per ogni singolo servizio al fine di superare ingiustificati vincoli all'attività, che generano intuibili inefficienze sul piano economico, ma anche esternalità negative, ad esempio di tipo ambientale. Inoltre, tale deroga, per come essa è strutturata, sviscerisce i benefici derivanti dalla possibilità, introdotta dal decreto legge in esame, di prenotare il servizio anche tramite piattaforme tecnologiche o altri sistemi di comunicazione, in quanto elimina l'immediatezza dell'intermediazione fra domanda e offerta consentita da questi strumenti. Per quanto concerne la dimensione territoriale del servizio, è da valutare positivamente l'introduzione della possibilità per il vettore di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (articolo 1, comma 1, lettera b), sebbene, come anticipato, l'Autorità sia dell'avviso che occorra una revisione in radice del concetto di "territorialità". In relazione, poi, all'istituzione del registro informatico pubblico nazionale dei titolari di licenza per servizio taxi e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, l'Autorità esprime una valutazione positiva, come peraltro già rappresentato nel richiamato parere reso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Solleva, piuttosto, perplessità il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame sino alla piena operatività dell'archivio informatico (articolo 1, comma 6). Tale disposizione, ad avviso dell'Autorità,



rischia di restringere indebitamente il confronto concorrenziale e la libertà d'impresa, con ripercussioni negative sui fruitori del servizio stesso, e non appare corroborata dall'esigenza di salvaguardare interessi meritevoli di tutela. Sul punto si segnala, pertanto, l'opportunità di espungere la previsione normativa di cui trattasi. Il decreto legge, inoltre, demanda (articolo 1, comma 3) a un decreto ministeriale la disciplina delle specifiche tecniche e delle modalità di iscrizione al Registro informatico pubblico nazionale ed a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 1, comma 8) la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione fra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. Giova, al riguardo, ricordare che entrambe le materie interessano l'esercizio di competenze che il Parlamento ha già attribuito all'Autorità con la legge istitutiva in materia di qualità e innovazione tecnologica nel servizio taxi e che, quindi, l'Autorità è nella posizione di poter esprimere un proprio parere, ove eventuali previsioni della legge di conversione in discussione lo prevedano. Desidero infine ringraziare, anche a nome dei Colleghi, il Presidente e gli Onorevoli componenti della Commissione per l'attenzione che ci hanno riservato. Rimango insieme a loro, a disposizione della Commissione per rispondere alle richieste di precisazione e di approfondimento".

(Prima Pagina News) Mercoledì 16 Gennaio 2019